



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione degli limitazioni orarie alla sosta (disco orario). Ulteriore proroga fino al 17 maggio 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 24 marzo 2020, esecutiva a norma di legge, è stato sospeso l'obbligo di pagamento della tariffa dei parcheggi delimitati con le strisce blu, dalla data di adozione del presente atto e per tutta la durata delle misure restrittive sulla mobilità delle persone in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
- con propria ordinanza n. 16805 di protocollo del 24 marzo 2020 sono state sospese le limitazioni orarie alla sosta di cui agli articoli 6, comma 4, lettera d), e 7, comma 1, lettera a) del nuovo codice della strada fino al 3 aprile 2020;
- con propria ordinanza n. 18606 di protocollo del 3 aprile 2020, è stata prorogata la sospensione delle limitazioni orarie alla sosta fino al 13 aprile 2020;
- con propria ordinanza n. 19679 di protocollo dell'11 aprile 2020, è stata prorogata la sospensione delle limitazioni orarie alla sosta fino al 3 maggio 2020;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 24 aprile 2020;

Considerato che il d.p.c.m. 26 aprile 2020:

- all'articolo 1, comma 1, e all'allegato 1 conferma sostanzialmente tutte le restrizioni alla circolazione delle persone e all'apertura delle attività commerciali, già previste nei precedenti d.p.c.m. con alcune limitate eccezioni, come la vendita di cibo da asporto;
- all'articolo 10, comma 1, che le disposizioni sono efficaci fino al 17 maggio 2020;

Considerato inoltre che il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 69 del 24 aprile 2020 ha anticipato al 27 aprile la possibilità di vendita del cibo da asporto e consente l'attività degli esercizi di toelettatura degli animali;



CITTÀ DI CARPI

Ritenuto:

- che i nuovi provvedimenti citati
- che siano ancora valide le motivazioni sottese alla propria precedente ordinanza per la sospensione delle limitazioni orarie alla sosta;
- di ulteriormente prorogare pertanto per pari periodo anche le disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 16805 di protocollo del 24 marzo 2020;

Vista la seguente normativa nel testo vigente:

- "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 50 sulle competenze delle Sindaco;
- il Nuovo Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) e il relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495);
- il D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare l'art. 23 sulle modalità di pubblicazione di taluni atti;
- lo Statuto del Comune di Carpi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 148/1991 e successive modificazioni, di cui l'ultima approvata con delibera di C.C. n. 21/2017;

Sentiti:

- il Dirigente del Settore Lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio;
- il Dirigente ad interim del Corpo di polizia municipale dell'Unione delle Terre d'Argine;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. di prorogare fino al **17 maggio 2020 compreso** la sospensione delle limitazioni orarie alla sosta di cui agli articoli 6, comma 4, lettera d), e 7, comma 1, lettera a) del nuovo codice della strada già disposta con propria ordinanza n. 16805 di protocollo del 24 marzo 2020, già prorogate con proprie ordinanze n. 18606 di protocollo del 3 aprile 2020 e n. 19679 dell'11 aprile 2020;

2. di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Dirigente del Settore A3, per la predisposizione e apposizione di idonea segnaletica;

3. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;



CITTÀ DI CARPI

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 29 aprile 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)